

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE COMMESSI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE (ART. 25-SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto").

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicate ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto.

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 589 comma 2 c.p. punisce colui che, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettive, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed

informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

➤ ***Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)***

Il reato in esame punisce colui che, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione personale è da intendersi grave nei seguenti casi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 590 c.p., la lesione è da intendersi gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di lesioni colpose (gravi o gravissime) nel caso in cui la lesione sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della lesione si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato:

- pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività volta a fissare obiettivi coerenti con le disposizioni di legge in materia e con la politica della Società, nonché a identificare i processi e a definire l'organizzazione della

struttura e delle risorse in materia di salute, sicurezza e igiene;

- sistema di deleghe di funzione in tema salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività volta alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute, sicurezza e igiene;
- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro: attività di periodica valutazione dei rischi finalizzata a: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie; iv) definire e attuare la gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute, sicurezza e igiene dei lavoratori;
- attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività di gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;
- attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività volta all'attivazione e alla gestione di programmi di sensibilizzazione in materia che dispongano la partecipazione periodica dei dipendenti a corsi di formazione nonché la partecipazione a seminari di aggiornamento di soggetti che svolgono particolari ruoli;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro: attività di gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori volta a definire le modalità e i contenuti dell'informazione e del coordinamento nell'eliminazione dei rischi, la qualifica dei fornitori sulla base dei requisiti tecnico-professionali, le clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili e i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori di appalto e di subappalto, nonché monitoraggio, a cura dei soggetti preposti, sul rispetto delle normative delle disposizioni di legge in materia da parte dei fornitori;
- gestione dei beni della Società con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività di manutenzione e/o ispezione dei beni aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) al fine di garantirne l'integrità e l'adeguatezza nel tempo;
- controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro: attività volta a implementare le modalità: i) di monitoraggio delle prestazioni e delle registrazioni degli infortuni e degli incidenti, ii) di esecuzione di verifiche periodiche e delle azioni preventive e correttive.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

La Società si è dotata di un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ha nominato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche RSPP).

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2087 c.c. e 28 del D.Lgs. 81/2008 la Società si impegna a

tutelare il lavoratore con riguardo ai rischi ricadenti nell'ambito propriamente infortunistico ("rischi di Safety").

La documentazione in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza prevede: a) l'identificazione di ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile dell'identificazione del rischio; b) l'indicazione del procedimento di valutazione, con la specifica individuazione della metodologia adottata; c) l'identificazione delle responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi; d) le figure coinvolte nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (es. Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente, ecc.); e) l'individuazione delle mansioni svolte dai lavoratori; f) l'elenco delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare, conseguentemente alla valutazione; g) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro.

La Società ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema dalla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai Destinatari come sopra individuati, ed a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei Dipendenti e dei fornitori/appaltatori sul sistema di gestione della sicurezza salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- prevenzione degli incidenti rilevanti, degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema disciplinare enucleato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro/delegati funzionali, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti) incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La Società presta grande attenzione al tema del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' stato, inoltre, adottato e sottoposto a certificazione un Sistema di gestione per la sicurezza conforme allo standard ISO 45001:2018.

Tutte le attività che hanno impatto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto, risultano disciplinate dalle specifiche procedure predisposte per il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro che fanno parte integrante del presente Modello.

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei controlli previsti anche dal Manuale Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente e da tutte le procedure ivi richiamate.

2.1.1 Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

Inoltre, tali soggetti, con il supporto dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

La Società, in aggiunta si è dotata di un piano di gestione delle emergenze; ha individuato una

squadra di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso.

2.1.2 Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e, comunque, periodicamente rivista ed aggiornata in caso di:

- modifiche significative ad impianti;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni anno.

2.1.3 Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali provvedono, con il supporto della direzione delle risorse umane e delle figure RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

•

La Società ha adottato, peraltro, procedure volte specificatamente alla formazione dei dipendenti.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, con il supporto del RSPP, provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;

- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

2.1.4 Sorveglianza Sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, con il supporto delle figure RSPP, monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte dei Medici Competenti, dotandoli degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

E' responsabilità dei Medici Competenti, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza insieme in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati è sottoposta a screening medico. L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità.

2.1.5 Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il sistema di gestione della sicurezza prevede l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema adottato dalla Società, anche mediante la possibilità dei dipendenti di segnalare eventuali anomalie e/o azioni da intraprendere.

Le figure RSPP garantiscono l'effettuazione di attività di audit periodici sulla gestione della sicurezza, effettuati da funzione interna alla Società o da soggetto esterno formalmente incaricato e specializzato nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel Modello.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali:

- approvano il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verificano il rapporto relativo agli interventi di audit analizzando in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) ed il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le corrispondenti tempistiche;
- approvano il piano di azione
- ogni anno il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali effettuano un riesame sulla politica di sicurezza instaurata in azienda;
- il riesame della Direzione è condotto secondo le norme delle procedure aziendali di volta in volta applicabili;
- tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di Situazioni anomale o non conformi a quanto definito nel Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e nella Parte Speciale in oggetto.

2.1.6 Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro/Delegati Funzionali coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nel Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi, nel Codice di Condotta Fornitori e nel presente Modello,
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto ed ai cantieri;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione Obbligatoria — ai sensi della normativa di riferimento — al momento dell'ingresso degli appaltatori nelle sedi della Società o nei cantieri.

In relazione all'ambito in esame si richiamano, in ogni caso, le regole ed i principi specificati nei precedenti capitoli del Modello.